



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 274

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 23 maggio 2024

INDICE

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria Pag. 3

Commissioni permanenti

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 12

Plenaria (pomeridiana) » 13

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria Pag. 15

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

Plenaria Pag. 17

Ufficio di Presidenza » 19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Giovedì 23 maggio 2024

Plenaria

16^a Seduta

*Presidenza del Presidente
della 1^a Commissione*
BALBONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e Mantovano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 1^a Commissione TOSATO (*LSP-PSd'Az*) dà conto del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, che si compone di 24 articoli, suddivisi in due Capi.

Sottolinea che le parti di interesse della Commissione affari costituzionali sono contenute negli articoli da 1 a 15, ricompresi nel Capo I.

L'articolo 1 è volto a prevedere un più ampio obbligo di notifica di incidenti rilevanti per la cybersicurezza per soggetti ulteriori rispetto a quelli già ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito dal decreto-legge n. 82 del 2021.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce un obbligo di segnalazione di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici in carico ai seguenti soggetti: pubbliche amministra-

zioni centrali incluse nell'elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni; Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; Città metropolitane; Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comunque ai Comuni capoluoghi di Regione; società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti; società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane; aziende sanitarie locali; società *in house* degli enti fin qui richiamati, attive in alcuni specifici settori.

Il comma 2 indica le modalità con le quali effettuare la notifica.

Il comma 3 dispone che gli obblighi di notifica si applichino per alcuni soggetti a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si tratta di: Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; Comuni capoluoghi di Regione; società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti; società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane; aziende sanitarie locali; società *in house* che forniscono servizi informatici, servizi di trasporto, nonché quelle che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali, ovvero che si occupano della gestione dei rifiuti.

In base al comma 4, i soggetti indicati al comma 1 possono anche effettuare notifiche volontarie di incidenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di notifica.

I commi 5 e 6 attengono alle sanzioni per la violazione dell'obbligo di notifica, mentre il comma 7 esclude alcuni specifici soggetti dall'ambito di applicazione dell'articolo.

L'articolo 2 prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici e altri soggetti che forniscono servizi pubblici, qualora siano oggetto di segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultano potenzialmente esposti, debbano provvedere tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia. In caso di mancata o ritardata adozione di tali interventi è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 3 stabilisce che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica provvedono, oltre che alla notifica, anche alla segnalazione degli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici di loro pertinenza che si trovano al di fuori del Perimetro, senza ritardo e comunque al massimo entro ventiquattro ore, con finalità di coordinamento del decreto-legge n. 105 del 2019 (cosiddetto « decreto Perimetro ») con le modifiche recate all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Con la medesima finalità si prevede altresì l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 125.000 euro, in caso di reiterata inosservanza dell'obbligo di notifica.

L'articolo 4, introdotto dalla Camera, prevede che i dati relativi a incidenti informatici siano raccolti, sulla base degli adempimenti di notifica previsti a legislazione vigente, dall'Agenzia per la cybersicurezza na-

zionale, che ne cura la pubblicità come dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici.

L'articolo 5 prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni del Nucleo per la cybersicurezza ulteriori soggetti, tra i quali rappresentanti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e rappresentanti della Banca d'Italia, in relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di proposta di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese.

L'articolo 6 consente al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre il differimento degli obblighi informativi e delle attività di resilienza in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nei casi in cui questo sia considerato strettamente necessario dai servizi di sicurezza della Repubblica.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), disponendo che del Comitato facciano parte anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 8 istituisce, per le pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, ove non sia già presente, la struttura preposta alle attività di cybersicurezza, anche all'interno di quelle già presenti a legislazione vigente. Al contempo, predispone l'istituzione del referente per la cybersicurezza, che svolge la funzione di punto di contatto unico delle amministrazioni con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Prevede che la struttura e il referente possano essere individuati nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), e che i loro compiti possano essere esercitati anche in forma associata. Individua, inoltre, i soggetti e gli organi dello Stato a cui non si applicano i nuovi obblighi e ai quali si applica la disciplina previgente.

L'articolo 9, introdotto dalla Camera, attribuisce alle strutture preposte alle attività di cybersicurezza nelle pubbliche amministrazioni la funzione di verificare che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica rispettino le linee guida sulla crittografia, nonché quelle sulla conservazione delle *password*, adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati Personali e che non contengano vulnerabilità note.

L'articolo 10, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera, modifica il decreto-legge n. 82 del 2021, al fine di valorizzare l'utilizzo della crittografia quale strumento di difesa cibernetica e istituisce il Centro nazionale di crittografia presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 11 definisce termini e modalità per l'adozione del regolamento che stabilisce i criteri, anche temporali, per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia. Prevede altresì che, nelle more dell'adozione del regolamento,

trovi applicazione il capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative.

L'articolo 12, intervenendo sull'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, stabilisce che i dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'Agenzia che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia stessa, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per i due anni successivi alla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non possano essere assunti, né assumere incarichi, presso soggetti privati per svolgere mansioni in materia di cybersicurezza. Sono tuttavia previste specifiche cause di esclusione dall'applicazione del richiamato divieto. Inoltre, fino al 31 dicembre 2026, viene portato da cinque a tre anni il periodo di permanenza minima nell'Aerea operativa ai fini del passaggio del personale dell'Agenzia all'Area manageriale e alte professionalità.

L'articolo 13, introdotto dalla Camera, pone in capo al personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica taluni divieti, per un lasso di tre anni dalla cessazione dell'incarico, in ordine allo svolgimento di attività lavorativa o all'esercizio di cariche, presso determinati enti.

L'articolo 14 introduce alcuni criteri di cybersicurezza nella disciplina dei contratti pubblici: nel caso di approvvigionamento di specifiche categorie di beni e servizi informatici, le pubbliche amministrazioni, le società pubbliche e i soggetti privati compresi nel perimetro di sicurezza cibernetica devono tenere in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati da un DPCM da emanarsi entro 120 giorni. Si prevedono poi, nell'ambito di tali contratti, una serie di obblighi e facoltà in capo alle stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, sempre in relazione agli elementi essenziali di cybersicurezza.

L'articolo 15, aggiunto dalla Camera, introduce nel testo dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 nuovi principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nel recepimento della normativa europea in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore per la 2^a Commissione, riferisce sugli articoli di competenza della Commissione giustizia, contenuti nel Capo II concernente disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari (articoli da 16 a 24).

Più nel dettaglio l'articolo 16 reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici.

Sottolinea preliminarmente che le disposizioni recate dal comma 1, lettera *a*), risultano conseguenti alle modifiche introdotte dalla lettera *t*) dello stesso comma 1, del quale si dirà in seguito. Il comma 1, lettera *b*),

poi, modifica l'articolo 615-*ter* del codice penale (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), ampliando l'ambito di applicazione della fattispecie e inasprendo il trattamento sanzionatorio.

Il comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 615-*quater* del codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici). La disposizione, oltre a modificare la definizione della fattispecie delittuosa, ampliando il dolo specifico previsto per la configurabilità della fattispecie attraverso la sostituzione della nozione di « profitto » prevista dal testo vigente con quella, più ampia, di « vantaggio », ne ridefinisce le aggravanti.

La lettera *d*) del comma 1 abroga l'articolo 615-*quinqüies* del codice penale, il cui contenuto è però integralmente riprodotto dal nuovo articolo 635-*quater*.1, introdotto dalla lettera *q*).

Il comma 1, lettera *e*), interviene sull'articolo 617-*bis* del codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche e telefoniche), prevedendo una circostanza aggravante, che ricorre nel caso di commissione del fatto da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri, da un investigatore privato anche abusivo, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Il comma 1, lettera *f*), interviene sull'articolo 617-*quater* del codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) modificandone in particolare le circostanze aggravanti.

Il comma 1, lettera *g*), modifica l'articolo 617-*quinqüies* del codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), intervenendo anche in questo caso sulle aggravanti.

Il comma 1, lettera *h*), apporta modifiche all'articolo 617-*sexies* del codice penale (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), prevedendo l'innalzamento della pena per la fattispecie aggravata.

Il comma 1, lettera *i*), reca una disposizione di coordinamento volta a modificare la rubrica del capo III-*bis* del titolo XII del libro secondo del codice penale, ora denominata « Disposizioni comuni », conseguentemente all'introduzione dell'articolo 623-*quater*.

Il comma 1, lettera *l*), prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 623-*quater* in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter* (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), 615-*quater* (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici), 617-*quater* (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-*quinqüies* (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri

mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-*sexies* (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale.

Il comma 1, lettera *m*), aggiunge un comma all'articolo 629 del codice penale (Estorsione), che punisce con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000 la fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici, realizzata dalla costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altro un ingiusto profitto, mediante le condotte, o la minaccia di compierle. Si prevede, inoltre, la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da euro 6.000 a euro 18.000 se ricorre taluna delle circostanze aggravanti del delitto di rapina.

Il comma 1, lettera *n*), interviene sull'articolo 635-*bis* del codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), prevedendo l'innalzamento della pena per la fattispecie semplice e modificando la disciplina della fattispecie aggravata.

Il comma 1, lettera *o*), modifica l'articolo 635-*ter* del codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), intervenendo sulla definizione della fattispecie delittuosa e apportando modifiche alle circostanze aggravanti.

Il comma 1, lettera *p*), interviene sull'articolo 635-*quater* del codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) prevedendo l'innalzamento della pena per la fattispecie semplice, e l'ampliamento della fattispecie aggravata.

Il comma 1, lettera *q*), introduce nel codice penale l'articolo 635-*quater*.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).

Il primo comma del nuovo articolo riproduce il vigente articolo 615-*quinquies* del codice penale (abrogato dalla già illustrata lettera *d*): è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 10.329 chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Il secondo e il terzo comma prevedono le circostanze aggravanti.

Il comma 1, lettera *r*), disciplina – sostituendo l'articolo 635-*quinquies* del codice penale – il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. Rispetto alla fattispecie vigente si prevede un innalzamento sanzionatorio e la sostituzione della nozione di servizi informatici o telematici di pubblica utilità con quella di servizi informatici o telematici di pubblico interesse.

Il comma 1, lettera *s*), prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 639-*ter* in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui agli articoli del codice penale 629, terzo comma, introdotto dalle lettera *l*) (Estorsione mediante reati informatici, vedi sopra), 635-*ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater*.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) e 635-*quinquies*, come modificato alla lettera *q*) (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).

Attraverso una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera, sono state aggiunte tre ulteriori lettere al comma 1.

L'intervento principale è quello contenuto nella lettera *t*), che inserisce nell'articolo 640 del codice penale, secondo comma, una nuova circostanza aggravante del reato di truffa (numero 2-*ter*), nel caso in cui il fatto sia commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui individuazione.

La medesima lettera *t*), inoltre, prevede l'applicazione alla nuova circostanza aggravante del reato di truffa del regime di procedibilità a querela della persona offesa, diversamente da quanto disposto per le altre fattispecie aggravate del reato di truffa che sono invece procedibili d'ufficio.

Di interesse della Commissione giustizia è poi l'articolo 17 recante modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire gli interventi in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici introdotte dall'articolo 16. La lettera *a*) interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) che al comma 3-*quinquies*, reca il catalogo dei reati informatici attribuiti alla competenza del procuratore distrettuale. Oltre a sopprimere il riferimento all'abrogando articolo 615-*quinquies* sono inseriti i riferimenti agli articoli 635-*quater*.1 e 635-*quinquies* del codice penale nonché al delitto relativo alla comunicazione di dati, informazioni o elementi di fatto falsi tese a ostacolare o condizionare la formazione e trasmissione dell'elenco delle reti, sistemi informatici e informativi da parte degli operatori compresi nel perimetro di sicurezza cibernetica, le procedure di affidamento delle forniture di strumenti destinati ai servizi e sistemi informatici, o le attività ispettive o di vigilanza su reti, sistemi informatici e servizi informatici. Le lettere *b*) e *c*) estendono ai reati informatici le deroghe relative al regime ordinario di notifica dell'avviso della richiesta di proroga delle indagini preliminari e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio da parte del giudice per le indagini preliminari in caso di mancato accoglimento dell'istanza, nonché il regime che amplia a due anni il termine per le indagini preliminari, qualora il fatto sia commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

L'articolo 18 reca, poi, alcune modifiche alle norme sui collaboratori di giustizia, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991. La lettera *a*) estende le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia anche nei confronti degli autori di gravi delitti informatici, in relazione ai quali al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono riconosciute funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali. La lettera *b*) estende – anche per i reati informatici – la comunicazione al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione in favore del collaboratore di giustizia. La lettera *c*) estende la disciplina speciale dei benefici penitenziari riservati ai soggetti che collaborano con la giustizia anche agli autori dei reati informatici (elencati nel citato articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale).

L'articolo 19 estende la disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

L'articolo 20 interviene, invece, sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, contemplato dall'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2001. L'articolo 21 modifica il procedimento di applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti, prevedendo che la Commissione centrale debba richiedere il parere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sulla proposta di ammissione alle speciali misure, anche nel caso dei gravi delitti informatici (indicati nell'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale).

L'articolo 22 disciplina i rapporti tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero novellando la disciplina vigente di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2021.

L'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede alcune modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, recante organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia. Si stabilisce in particolare che in occasione delle ispezioni presso gli uffici giudiziari sia verificato il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche dati in uso.

Infine l'articolo 24 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo la consueta clausola di invarianza degli oneri e disponendo che i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il PRESIDENTE rappresenta l'esigenza di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno in tempi ravvicinati, a causa dell'incremento degli attacchi informatici ai danni di enti e strutture italiani. Ricorda che, alla Camera dei deputati, si è raggiunta l'intesa anche con le opposizioni, al fine di accelerare il più possibile l'esame in seconda lettura.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea che, dopo l'aggressione all'Ucraina e ancor più dopo l'attacco del 7 ottobre contro Israele, gli attacchi cibernetici si sono moltiplicati, soprattutto a carico di aziende di trasporto pubblico locale e aziende sanitarie.

In particolare, gli attacchi criminali attraverso *ransomware* sono aumentati di decine di punti percentuali, mentre quelli mediante DDoS (*distributed denial of service*) addirittura di centinaia di punti percentuali. Tali aggressioni provocano gravi danni non solo materiali, per esempio con l'ostensione dei dati dei pazienti di una ASL o il blocco delle sale operatorie, ma anche di immagine, perché dimostrano l'incapacità del « sistema Paese » di contrastarle.

Il provvedimento in esame, pur non essendo del tutto risolutivo, considerato che occorre aggiornare un quadro normativo risalente a vent'anni fa, indica precise procedure di allarme e risposta, individua responsabilità, stabilisce ambiti di competenza per evitare sovrapposizioni, aggiorna le sanzioni e stanziava le necessarie risorse. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale beneficia infatti di una dotazione di cento milioni di euro, che successivamente sarà incrementata in base alle necessità.

Rileva che il lavoro svolto alla Camera dei deputati, in piena intesa con le opposizioni, è stato produttivo, con l'accoglimento di molti emendamenti che hanno arricchito e reso più completo il testo. Senza voler comprimere l'autonomia organizzativa del Senato, auspica che si possano accelerare i tempi dell'esame in seconda lettura per rispondere a un'esigenza di aggiornamento del sistema, che richiede una revisione approfondita.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi informativi resi dal Sottosegretario, prospetta di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 12 di martedì 28 maggio.

La senatrice LOPREIATO (M5S), pur comprendendo le ragioni espresse dal rappresentante del Governo, chiede un termine più ampio, trattandosi di un argomento molto complesso, per verificare l'opportunità di apportare ulteriori correzioni al testo approvato dalla Camera.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare l'impossibilità di stabilire un termine ancora più ampio, anche alla luce di una possibile calendarizzazione in Assemblea, propone di fissarlo alle ore 15 di martedì 28 maggio, in modo che vi sia il tempo per svolgere la discussione generale e procedere poi all'illustrazione e alla votazione delle proposte emendative in due sedute da convocare alle ore 8,30 e alle ore 20 di mercoledì 29 maggio.

Le Commissioni riunite convergono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 23 maggio 2024

Plenaria

242^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, rammentando che si è convenuto di concludere la discussione generale martedì prossimo 28 maggio.

Ricorda infine che, in relazione all'esame del provvedimento in titolo, nel pomeriggio di oggi, alle 15, si svolgerà l'audizione del ministro Fitto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(837) DE PRIAMO e altri. – Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni in ordine all'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha chiesto, lo scorso 22 aprile, la predisposizione di una relazione tecnica.

La sottosegretaria ALBANO risponde che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se è in grado di fornire elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione sul provvedimento in titolo, rammentando che il termine per l'espressione del parere scade formalmente nella giornata odierna.

La sottosegretaria ALBANO, nel riservarsi di trasmettere quanto prima i chiarimenti richiesti, assicura la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

Plenaria

243^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, in merito all'esame del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (A.S. 1133)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro FITTO svolge una relazione sui temi oggetti dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori PATUANELLI (*M5S*), GELMETTI (*FdI*), Beatrice LORENZIN (*PD-IDP*), LIRIS (*FdI*) e DAMIANI (*FI-BP-PPE*), ai quali replica il ministro FITTO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluse l'audizione in titolo e la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 23 maggio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale

Audizione di rappresentanti di AIFI – Associazione italiana del *Private equity*, *Venture capital* e *Private debt*

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione di Anna Gervasoni, direttrice generale di AIFI – Associazione italiana del *Private equity*, *Venture capital* e *Private debt*, e di Alessandra Bechi, vicedirettrice.

Anna GERVASONI, *direttrice generale di AIFI* e Alessandra BECHI, *vicedirettrice*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il deputato Giorgio LOVECCHIO (*M5S*), e Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui risponde Anna GERVASONI, *direttrice generale di AIFI*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato le audite, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Giovedì 23 maggio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti delle associazioni «La Lupus in Fabula» e «DiversaMente Associazione per la tutela e valorizzazione della vallata del Foglia», nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Andrea Torcoletti, presidente dell'associazione «La Lupus in Fabula», e di Flavio Angelini, presidente di «DiversaMente Associazione per la tutela e valorizzazione della vallata del Foglia».

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Andrea TORCOLETTI, *presidente dell'associazione «La Lupus in Fabula»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, nonché i deputati Dario IAIA (*FDI*), Francesco Emilio BORRELLI (*AVS*), Rachele SILVESTRI (*FDI*) e Marco SIMIANI (*PD-IDP*).

Andrea TORCOLETTI, *presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula »*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi Flavio ANGELINI, *presidente di « DiversaMente Associazione per la tutela e valorizzazione della vallata del Foglia »*, il quale, non potendo compiutamente illustrare la propria relazione per il concomitante inizio dei lavori parlamentari, su indicazione del presidente dichiara la propria disponibilità per un'ulteriore audizione, anche in videoconferenza.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 9,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica di aver portato all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione odierna, nell'ambito del filone di inchiesta relativo all'analisi dei traffici internazionali di rifiuti, con particolare riferimento a quelli in uscita verso altri Paesi, il recente sequestro, reso noto da notizie di stampa, di tre autoarticolati carichi di rifiuti nell'area portuale di Costa Morena, a Brindisi, a seguito di un'operazione congiunta condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale operazione sarebbe poi sfociata in una denuncia presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi per il reato di traffico illecito di rifiuti. Secondo le medesime notizie di stampa, i rifiuti in questione sarebbero stati diretti in Bulgaria.

Comunica, quindi, che il medesimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di richiedere alla citata Procura la trasmissione alla Commissione, ai fini della relativa acquisizione agli atti, del suddetto decreto, nonché di ogni ulteriore documentazione afferente alle

relative indagini. Tali informazioni saranno utili al fine del prosieguo dell'attività d'inchiesta.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di procedere a due audizioni, riguardanti rispettivamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale esercita le funzioni di coordinamento delle indagini condotte dalle singole DDA nei reati commessi dalla criminalità organizzata e potrà quindi fornire alla Commissione elementi di conoscenza utili con riguardo alle attività illecite rientranti nella sfera di competenza della medesima, e il direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) – ovvero un soggetto da lui delegato – in particolare con riferimento all'analisi dei traffici transnazionali di rifiuti e alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali, analizzati dall'Agenzia nell'ambito del tema della sicurezza ambientale.

Gli uffici procederanno quindi ad avviare gli opportuni contatti per fissare le date di entrambe le audizioni.

Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito delle collaborazioni di soggetti esperti della materia che possano garantire il loro supporto tecnico all'attività della Commissione, in collegamento con i singoli filoni d'inchiesta, ha approvato la proposta di collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito, del sostituto commissario della polizia di Stato in quiescenza Giuseppe Andronico. Il curriculum del candidato è depositato presso la segreteria della Commissione e disponibile ai fini della consultazione.

Comunica, infine, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di organizzare, nelle giornate del 14 e 15 giugno prossimi, un evento in collaborazione con AIGA su tematiche di competenza della Commissione, e altresì di svolgere, nelle giornate del 13 e 14 giugno, dei sopralluoghi presso discariche e impianti di trattamento di rifiuti nella regione Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, nell'ambito del filone di approfondimento concernente il ciclo dei rifiuti nella medesima Regione, già deliberato lo scorso 10 aprile.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 9,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20

